

DELIBERA N. 481/14/CONS

ISTITUZIONE DELL' OSSERVATORIO DELLE GARANZIE PER I MINORI E DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA SU INTERNET

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 23 settembre 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno*”;

VISTA la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, *relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi* (Direttiva sui servizi di media audiovisivi);

VISTA la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 *relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno* (Direttiva sul commercio elettronico);

CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 6, lett. b), n. 6 della legge n. 249 del 1997 attribuisce all’Autorità una competenza specifica in materia di tutela dei minori “... *anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori ...*”;

CONSIDERATO che l’art. 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nell’individuare i principi

fondamentali del sistema radiotelevisivo fa salvo il “[...] *rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell’Unione europea, dalle norme internazionali vigenti nell’ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali*”;

CONSIDERATO altresì che l’art. 32, comma 5, del citato Testo unico stabilisce inoltre che “*I servizi di media audiovisivi [...] rispettano la dignità umana e non contengono alcun incitamento all’odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità*”;

CONSIDERATO che l’art. 5, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, espressamente attribuisce all’Autorità amministrativa indipendente del settore il potere di limitare la libera circolazione di un determinato servizio della società dell’informazione proveniente da un altro Stato membro “... *per l’opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento di reati, in particolare la tutela dei minori e la lotta contro l’incitamento all’odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché contro la violazione della dignità umana*”;

CONSIDERATO peraltro che l’art. 18 del citato decreto legislativo n. 70/2003 prevede l’utilizzo di codici di condotta da parte di chi fornisce servizi on-line, nella cui redazione, in particolar modo, deve essere garantita la protezione dei minori e salvaguardata la dignità umana;

CONSIDERATO che nel considerato n. 44 della citata Direttiva sui servizi di media audiovisivi la Commissione Europea ha sottolineato che lo strumento dell’autoregolazione può svolgere “... *un ruolo importante nel garantire un elevato livello di tutela dei consumatori. Le misure dirette a conseguire gli obiettivi di interesse pubblico nel settore dei servizi di media audiovisivi emergenti sono più efficaci se adottate con il sostegno attivo dei fornitori dei servizi stessi. In tal modo, l’autoregolamentazione costituisce un’iniziativa volontaria che permette agli operatori economici, alle parti sociali, alle organizzazioni non governative o alle associazioni di adottare fra di loro e per se stessi orientamenti comuni*”;

RITENUTO alla luce del descritto quadro normativo di riferimento di promuovere iniziative tese ad assicurare l’adozione di efficaci strumenti di tutela dei minori e dei diritti fondamentali della persona in relazione all’utilizzo della rete Internet anche attraverso la promozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori del settore;

RITENUTA pertanto l’opportunità di istituire presso l’Autorità un Osservatorio il quale, attraverso l’acquisizione e il costante monitoraggio dei dati relativi al comportamento degli utenti rispetto a internet e ai social network, concorra alla promozione delle susposte iniziative, con particolare riferimento a fenomeni quali l’istigazione all’odio, le minacce, le molestie, il bullismo, l’*hate speech* e la diffusione di contenuti deprecabili sulle reti di comunicazione elettronica;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. È istituito presso la Direzione Servizi Media dell'Autorità l'Osservatorio delle garanzie per i minori e dei diritti fondamentali della persona su Internet;
2. Gli scopi dell'Osservatorio e le sue modalità di funzionamento sono riportati nell'allegato A alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 23 settembre 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani